

Decreto-legge

Milleproroghe

Nota di Aggiornamento



Premessa

Lo scorso 30 dicembre è stato pubblicato in GU il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", c.d. Decreto Milleproroghe.

Si tratta del consueto provvedimento di fine anno volto a prorogare e definire termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché ad adottare misure organizzative per l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica e anche in materia di innovazione tecnologica.

Tra le altre cose, il provvedimento adegua il regime-quadro in materia di aiuti di Stato alla nuova durata del Quadro temporaneo europeo (come noto, oggetto di recente di un'estensione temporale), proroga le misure emergenziali per lo svolgimento con modalità telematiche delle assemblee societarie, contiene misure in materia di etichettatura degli imballaggi e sorveglianza radiometrica. Queste ultime proroghe, in particolare, si sono rese necessarie alla luce delle difficoltà applicative rappresentate a più riprese da Confindustria.

Di seguito le principali misure di interesse.

Proroga di termini in materia di assemblee societarie (art. 3, c. 1)

Viene opportunamente prorogata al 31 luglio 2022 la vigenza delle norme che - in considerazione dell'emergenza epidemiologica - hanno consentito, tra l'altro, lo svolgimento delle assemblee di società (di capitali, cooperative e mutue assicuratrici) e di enti e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Si ricorda, inoltre, che le medesime norme attribuiscono alle Srl, in deroga alle disposizioni codicistiche e statutarie, la facoltà di disporre l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto e alle società con azioni quotate (o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) la possibilità di avvalersi dell'istituto del rappresentante designato, anche ove lo statuto disponga diversamente.

La vigenza di tali misure - originariamente fissata al 31 luglio 2020 - era stata da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2021. A seguito dell'entrata in vigore del DL, tali regole potranno applicarsi alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.

Liquidità delle imprese appaltatrici (art. 3, c. 4)

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, per la stazione appaltante, di erogare all'appaltatore un'anticipazione del prezzo, pari al 30% del valore del contratto, nei limiti delle risorse disponibili. Si tratta di un intervento normativo volto a garantire liquidità alle imprese, anche in considerazione dell'aumento dei prezzi delle materie prime.



Termini di prescrizione degli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche (art. 9, c. 3)

Vengono prorogati i termini di prescrizione relativi agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche verso i loro dipendenti. Ciò si rende necessario per superare un meccanismo inverso introdotto nel 2019 per cui le contribuzioni riferite agli anni 2016 e 2017 si sarebbero prescritte prima (rispettivamente, il 1° gennaio 2021 e il 1° gennaio 2022) rispetto a quelle relative a periodi più remoti (la contribuzione riferita al 2015 si prescrive dal 1° gennaio 2023).

Fondi di solidarietà bilaterale (art. 9, c. 5)

L'art. 9, comma 5, adegua il campo di applicazione delle disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio appena approvata in tema di ammortizzatori sociali.

Fondo nuove competenze (art. 9, c. 8)

Viene prorogato al 2022 il termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo nuove competenze, istituito per sostenere imprese e lavoratori nella fase post pandemica e recentemente rifinanziato dal c.d. DL Recovery (DL n. 152/2021).

Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e incentivazione al trasporto ferroviario a seguito dell'emergenza epidemiologica (art. 10, c. 1-3)

Viene prorogata al 31 marzo 2022 la possibilità, per gli ispettori del MIMS, di effettuare gli accertamenti previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Sempre in materia di trasporti vengono prorogati i termini (al 15 marzo 2022 per l'adozione del decreto del MIMS; al 30 aprile 2022 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie; al 30 giugno 2022 per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari) relativi all'erogazione dei benefici alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché agli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale per i danni subiti a seguito dell'emergenza pandemica.

Vengono altresì prorogati i termini (al 30 gennaio 2022 per la rendicontazione da parte delle imprese e al 31 marzo 2022 per l'erogazione dei benefici) relativi all'erogazione dei benefici alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per i danni subiti a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Etichettatura degli imballaggi (art. 11, c. 1-2)



In materia di etichettatura, si prevede la sospensione dell'art. 219, co. 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, fino al 30 giugno 2022, in luogo della precedente proroga il cui termine era fissato al 31 dicembre 2021.

Inoltre, la norma prevede che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, in luogo della precedente formulazione che fissava il c.d. "salva scorte" al 1° gennaio 2022.

Sempre in tema di etichettatura, il co. 2 della norma in esame dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro della transizione ecologica adotti, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura.

Come richiesto da Confindustria, tale decreto dovrà definire indicazioni certe, semplici e uniformi ed essere notificato alla Commissione europea a titolo di regola tecnica, per evitare la segmentazione dei mercati a livello europeo.

Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (art. 11, c. 3)

In tema di compensazione dei costi indiretti, il DL dispone che il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'art. 23, co. 8, del d.lgs. n. 47 del 2020, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022, consentendo così più tempo per l'avvio delle relative pratiche.

Import virtuale energia (art. 11, c. 4)

Al fine di consentire alle imprese energivore italiane di competere con le imprese straniere, viene prorogato fino al 31 dicembre 2026 il meccanismo di perequazione c.d. import virtuale.

Come noto, tale meccanismo si inserisce nella realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, per il quale in Italia è stato dato mandato a Terna di provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire - a seguito di mandati *ad hoc* da parte dei medesimi soggetti - uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero.

A Terna è stato anche affidato il compito di organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti privati energivori dei singoli *interconnector*, specificando nel bando l'impegno dei medesimi soggetti a stipulare il successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile. La durata di tale esenzione è fino a venti anni.



In attesa della realizzazione dell'infrastruttura, ai privati finanziatori viene riconosciuta una misura agevolativa, con la quale si permette agli stessi di importare energia dall'estero a un prezzo mediamente inferiore a quello del mercato italiano. La legge di stabilità 2016 ha prorogato sino al 2021 tale beneficio, che il DL proroga ora ulteriormente fino al 2026.

Sorveglianza radiometrica (art. 11, c. 5)

Il DL in esame interviene anche in materia di sorveglianza radiometrica, che è stata oggetto di importanti modifiche nell'ultimo periodo.

Come noto, infatti, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica su tali materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse.

La materia è stata oggetto di una complessiva rivisitazione con il d.lgs. n. 101/2020, che ha dettato una nuova disciplina per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.

II DL proroghe, intervenendo sull'art. 72, co. 4 del d.lgs. n. 101/2020, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dal co. 3 del medesimo articolo o di un intervento legislativo che eviti le criticità della disciplina contenuta nello stesso di d.lgs. (si tratta dell'allegato XIX, di impossibile applicazione, che entrerebbe in vigore come disciplina suppletiva in assenza del decreto ministeriale o di un intervento legislativo), proroga di 60 giorni (fino al 1° marzo 2022) l'applicazione della disciplina relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici prevista all'articolo 2 del d.lgs. n. 100 del 2011 e la contestuale applicazione dell'articolo 7 dell'Allegato XIX al predetto d.lgs. n. 101/2020 in materia di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta, oltre che sui prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi.

In merito alle scadenze per i controlli radiometrici, permangono tuttavia alcune criticità. Infatti, non è stata recepita l'ulteriore proposta di Confindustria in materia che puntava a spostare in avanti la scadenza per la misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui, prevista dall'articolo 22 del d.lgs. n. 101 del 2020. Tale modifica risponde, infatti, alla necessità di garantire agli esercenti, che devono effettivamente essere assoggettati all'obbligo di provvedere alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui da essa derivanti, un tempo adeguato necessario a verificare la congruità con l'elenco di attività riportato all'allegato 2 del medesimo decreto, in quanto in tale elenco sono riportate voci non presenti nella Direttiva comunitaria.



Regime-quadro della disciplina degli aiuti di Stato (art. 20)

Il DL provvede ad allineare il regime-quadro della disciplina sugli aiuti di Stato (previsto dagli artt. 53-65 del DL 34/2020 e che consentiva a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio di adottare misure di aiuto in linea con il Quadro temporaneo senza preventiva notifica e autorizzazione della Commissione europea) alla sesta modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza epidemiologica. Infatti, la Commissione europea ha prorogato di 6 mesi la validità del Quadro temporaneo, che resterà in vigore fino al 30 giugno 2022.

ILVA (art. 21)

Viene prevista la destinazione di risorse finora inutilizzate (pari a 575 milioni di euro) - afferenti al patrimonio destinato costituito con le risorse sequestrate alla famiglia Riva - a favore di interventi di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

Come noto, il patrimonio in questione è stato costituito mediante le risorse derivanti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva e acquisite da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (AS) ed è destinato, in via prioritaria, agli interventi ambientali previsti dall'offerta vincolante del soggetto aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA in AS, che coincidono con gli interventi ambientali previsti dal DPCM 29 settembre 2017. Le somme eccedenti rispetto a tali finalità devono essere utilizzate per gli interventi ambientali che il medesimo DPCM del 2017 pone in capo ad ILVA in AS, riferibili alle aree esterne allo stabilimento; le restanti somme sono destinate a interventi di tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e bonifica ambientale da parte della gestione commissariale di ILVA.

Dalla Relazione illustrativa al DL emerge che, rispetto all'ammontare complessivo del patrimonio destinato, pari a 1.157 milioni, residuano 575 milioni, tenuto conto delle somme già impegnate dal gestore per gli interventi ambientali. Pertanto, il Governo ha deciso - mediante modifiche puntuali ai decreti-legge nn. 1/2015, 191/2015 e 91/2017 - di destinare le somme non impegnate del patrimonio destinato a interventi di decarbonizzazione ed elettrificazione dello stabilimento siderurgico di Tranato, ferma restando la necessità dell'autorizzazione della Commissione europea.